Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 1° luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 25 maggio 1976, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ouangmotching Homsala il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Ciad a Roma.

(7337)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1975, n. **1013**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 109 a 120, relativi alla scuola per assistenti sociali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della successiva numerazione.

Art. 109. — Nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena è istituita una scuola per assistenti sociali, ai sensi dell'art. 20, lettera *a*), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola ha per fine la formazione di assistenti sociali attraverso insegnamenti teorici e professionali integrati da un sistema permanente di seminari interdisciplinari di studio, da tirocini e da esercitazioni.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 110. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione degli istituti magistrali o di istituti secondari superiori ordinati su non meno di cinque anni di corso.

Art. 111. — La scuola gode di autonomia agli effetti didattici.

I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dal contributo annuo stanziato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Siena e dagli eventuali contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati e sono amministrati dall'Università.

Art. 112. — Il consiglio della scuola è composto dal preside della facoltà di giurisprudenza, dal direttore della scuola e dai docenti della scuola che siano incaricati dell'insegnamento delle discipline previste dal piano di studi.

Il consiglio:

a) delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relativa alla scuola;

b) dà parere alla facoltà di giurisprudenza per proporre al rettore la nomina del direttore della scuola da scegliersi fra i docenti di ruolo dei corsi di giurisprudenza e di scienze politiche;

c) propone alla facoltà di giurisprudenza i docenti della scuola;

d) predispone nei termini stabiliti dalla legge il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione degli organi accademici competenti.

Art. 113. — Il direttore è nominato dal rettore su proposta della facoltà di giurisprudenza, udito il parere del consiglio della scuola; dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola.

Egli presiede il consiglio dei professori della scuola e lo convoca ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei componenti il medesimo.

Art. 114. — I docenti sono nominati dal rettore su proposta del consiglio della scuola alla facoltà di giurisprudenza che provvede a sua volta a proporli al senato accademico e al consiglio di amministrazione dell'Università.

I docenti degli insegnamenti professionali devono di norma possedere il diploma di assistente sociale.

I docenti degli insegnamenti professionali svolgono anche l'attività di coordinamento e di assistenza ai seminari, ai tirocini, ed alle esercitazioni professionali.

Art. 115. — Il corso di studio per il conseguimento del titolo di assistente sociale ha la durata di tre anni.

Lo svolgimento delle lezioni e degli esami è regolato dal calendario accademico.

Art. 116. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

istituzioni di servizio sociale I;
istituzioni di servizio sociale II;
metodologia del servizio sociale I;
metodologia del servizio sociale II;
servizio sociale e politica sociale I;
servizio sociale e politica sociale II;
amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
metodologia della ricerca sociale I;
metodologia della ricerca sociale II;
sociologia e antropologia culturale;
psicologia;
psicologia differenziale e applicata;
psicologia sociale;
elementi di diritto pubblico (semestrale);
elementi di diritto privato (semestrale);
legislazione sociale;
economia politica e politica economica;
statistica;
elementi di biologia e fisiologia;
igiene e medicina sociale.

Lo studente deve scegliersi altri quattro insegnamenti tra quelli annualmente indicati dal consiglio della scuola nell'ambito di quelli della facoltà di giurisprudenza e delle altre facoltà dell'Università di Siena.

I seminari interdisciplinari di studio sono svolti nei primi due anni di corso e lo studente deve seguirne uno per ogni anno; la durata media è di 5 mesi.

I tirocini sono svolti nel secondo e terzo anno di corso e lo studente deve svolgerne uno per anno; la durata media è di un anno accademico.

Le esercitazioni professionali si svolgono nell'ambito di singoli insegnamenti e tra gruppi interdisciplinari.

Art. 117. — Per essere ammesso agli esami lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza alle lezioni e aver frequentato con esito positivo sia i seminari che i tirocini.

Per conseguire il diploma lo studente deve presentare una dissertazione scritta (ricerca o contributo sperimentale dello studente) e sostenere un colloquio dopo il superamento di tutti gli esami.

Art. 118. — La scuola potrà avere un regolamento interno.

Art. 119. — Il numero massimo delle iscrizioni annualmente consentite è di trenta (30) ma può essere modificato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio della scuola approvata dal senato accademico. L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami.

Art. 120. — L'importo delle tasse è stabilito nel modo seguente:

L. 30.000 annue per gli studenti in corso;
L. 2.000 annue per gli studenti fuori corso;
la tassa di diploma, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è fissata in L. 6.000.

Art. 121. — Gli studenti partecipano alla vita della scuola e beneficiano dell'assistenza universitaria secondo le norme in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 15

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale del mobile e dell'illuminazione », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale del mobile e dell'illuminazione », che avrà luogo a Milano dal 18 al 23 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7399)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dall'11 al 20 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7398)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VI Mostra internazionale di coniglicoltura », in Erba.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra internazionale di coniglicoltura », che avrà luogo a Erba (Como) dal 10 al 13 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(7397)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Nuova assegnazione dei territori di Grenada e della Guayana e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Caracas (Venezuela).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio di Grenada viene assegnato alla circoscrizione del consolato generale d'Italia in Caracas.

Art. 2.

Il territorio della Guayana è trasferito dalla circoscrizione del consolato generale d'Italia in Caracas alla circoscrizione della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Bogotà.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Caracas viene modificata come segue: il territorio della Repubblica federale (eccettuati gli Stati di Zulia, Merida, Tachira, Trujillo, Falcon), Trinidad e Tobago, Grenada, Barbados ed i possedimenti britannici delle Isole Sottovento e del Vento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 1° luglio 1976.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro: RUMOR

(7341)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1976.
Istituzione dell'aeroporto civile di Lamezia Terme.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 700 del codice della navigazione;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Considerata la opportunità, nel quadro del potenziamento delle infrastrutture destinate allo svolgimento dell'attività aerea nell'Italia meridionale, di procedere alla realizzazione dell'aeroporto di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'aviazione civile nell'adunanza del 27 aprile 1966;
Considerato che i lavori sin qui realizzati per la costruzione dell'aeroporto di Lamezia Terme consentono l'apertura dell'aeroporto stesso limitatamente al traffico aereo turistico nazionale nelle ore diurne;
Ritenuta la necessità di procedere all'apertura dell'aeroporto nei limiti sopraelencati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'aeroporto civile di Lamezia Terme (Catanzaro).

Art. 2.

Sull'aeroporto di cui al precedente articolo è autorizzato, nelle ore diurne, lo svolgimento di attività aerea turistica nazionale a decorrere dal 14 giugno 1976.

Art. 3.

Le caratteristiche dell'impianto, le condizioni operative ed i limiti relativi all'utilizzazione dell'aeroporto di cui all'art. 1 verranno specificati con apposito « Notam », la cui diramazione sarà curata dall'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo del Ministero della difesa.

Roma, addì 9 giugno 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(7352)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.
Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;
Visto l'art. 29 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;
Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1973, con cui sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente del predetto istituto;
Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche per il prossimo triennio;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli è confermato sindaco effettivo e il dott. Giovanni D'Angelo è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti dureranno in carica per gli esercizi dal 1976 al 1978 in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7348)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.
Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto l'art. 16 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1973, con cui il dott. Vincenzo Sanna è stato nominato consigliere di amministrazione del suddetto istituto in rappresentanza del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott Vincenzo Sanna è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto durerà in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7350)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1974, con cui il dott. Antonio de Vito è stato nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente del predetto istituto;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1972, con cui il dott. Salvatore Levante è stato nominato sindaco supplente dell'istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Antonio de Vito ed il dott. Salvatore Levante sono confermati rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

I predetti resteranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7349)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Import Line S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Import Line S.p.a. di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 14.911,03 di cui al mod. *B*-Import n. 2856862 rilasciato in data 1° marzo 1973 dalla Banca mercantile di Firenze per l'importazione di una partita di cotone di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze il 9 aprile 1973 con un ritardo, quindi, di nove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 308170 del 3 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non è stata documentata o provata in alcun modo l'esistenza di scioperi del personale della ditta ovvero della dogana durante il periodo utile per lo sdoganamento della merce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Import Line S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Banca mercantile di Firenze nella misura del 5 % di $ USA 14.911,03 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(7495)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere del Lazio S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cartiere del Lazio S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Skr. 216.533,30 di cui al mod. *B*-Import n. 4760181 rilasciato in data 1° aprile 1975 dal Credito artigiano per l'importazione di kg 128,556 di cellulosa di origine e provenienza Svezia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 9 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di centosessantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 30154 del 2 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte non possono essere ritenute valide ai fini dello svincolo della fidejussione oltre che per la prolungata durata del ritardo anche perché, essendo terminato lo « sciopero bianco » a fine luglio 1974, la merce in argomento era fin da tale data a disposizione della ditta importatrice, non avendo rilevanza alcuna la circostanza relativa all'avvenuto smarrimento (prima dell'accettazione da parte della dogana) della dichiarazione d'importazione definitiva.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cartiere del Lazio S.p.a., in Milano, mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di Skr. 216.533,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(7496)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta V.A.P.A. S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta V.A.P.A. S.p.a. di Roma, ha effettuato, a fronte dei sottoindicati moduli, i seguenti pagamenti anticipati:

mod. *B*-Import n. 3514972 del 10 maggio 1973 di Lit. 33.500.000;

mod. *B*-Import n. 3720451 del 7 agosto 1973 di Lit. 26.000.000;

mod. *B*-Import n. 3720476 del 20 agosto 1973 di Lit. 27.000.000;

mod. *B*-Import n. 3720840 del 2 ottobre 1973 di Lit. 21.000.000;

mod. *B*-Import n. 3720916 del 9 ottobre 1973 di Lit. 22.000.000;

mod. *B*-Import n. 4001081 del 30 novembre 1973 di Lit. 14.000.000,

per l'importazione di vitelli di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Fortezza con un ritardo di dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario n. 3514972 e non hanno avuto luogo affatto per quanto riguarda gli altri impegni i cui importi sono stati restituiti dall'estero dopo un anno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/12668 dell'11 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto riferentisi a fatti meramente aziendali; la ditta infatti non avrebbe dovuto disporre i trasferimenti anticipati senza chiedere la domiciliazione della pratica o quanto meno la proroga al termine di validità degli impegni assunti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta V.A.P.A. S.p.a. di Roma, mediante fidejussione della sede di Roma della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di Lit. 143.500.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: De Mita

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 20.339,10 di cui al modello *B*-Import n. 4162367 rilasciato in data 2 aprile 1974 dalla Banca credito varesino per l'importazione di yds 50.220 di tessuto cotone di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 14 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di duecentottantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 2 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il deposito previo a fronte di importazioni — che secondo la ditta è stato alla base del

ritardo — fu reso obbligatorio a far tempo dal 7 maggio 1974 e che in tale data la ditta era già inadempiente per non aver effettuato l'importazione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate, mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5 % di $ USA 20.339,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rosa Rosa Legno Sud S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Rosa Rosa Legno Sud S.p.a., in Napoli/Barra, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 28.181,39 di cui al mod. *B*-Import n. 7865999 rilasciato in data 20 marzo 1970 dal Banco di Napoli sede di Napoli per l'importazione di due partite di compensati merini di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata conclusa dalla dogana di Napoli il 15 gennaio 1973 con un ritardo, quindi, di seicentotrentasei complessivi giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione relativamente a $ USA 26.387,84; essendo per il rimanente importo di $ USA 1.793,55 l'importazione avvenuta entro i termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510556 del 26 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti meramente aziendali che hanno portato la ditta a lasciare la merce allo stato estero presso i magazzini generali del porto di Napoli, in quanto non ancora collocata sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Rosa Rosa Legno Sud S.p.a., in Napoli/Barra, mediante fidejussione del Banco di Napoli, in Napoli nella misura del 5 % di $ USA 26.387,84 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(7500)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 16 giugno 1975 che ha disposto, in applicazione degli articoli 33, secondo comma, del cennato testo unico e 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 25 giugno 1975 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelfranco in Miscano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco in Miscano (Benevento), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 25 giugno 1975, sono prorogate per sei mesi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7506)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Giorgio di Perlena, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 16 giugno 1975 che ha sciolto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio di Perlena (Vicenza);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 19 giugno 1975 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Fara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio di Perlena (Vicenza), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 19 giugno 1975, sono prorogate per sei mesi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7508)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime previsto per l'importazione delle merci elencate nelle pagine dal n. 45 al n. 50 e dal n. 53 al n. 57 dell'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato come indicato nelle pagine allegate al presente decreto, che sostituiscono, pertanto, le precedenti.

Art. 2.

Le dogane sono autorizzate a consentire l'importazione delle merci comprese nell'annesso I di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 maggio 1976, con il regime precedentemente applicato a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stesse merci risultino viaggianti o giacenti in dogana o in deposito doganale. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'annesso I deve intendersi modificato come indicato al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1976.

Roma, addì 28 giugno 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*)	(*Segue*)					
53.11	A. contenenti almeno 45%, in peso, di queste materie tessili:				A	A
	b. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:					
410	*1. più di 375 g*					
430	*2. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*					
500	*3. meno di 200 g*					
	B. altri:				A	A
550	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	II. altri:					
450	*a. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
	b. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche discontinue:					
	1. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:					
610	*aa. più di 450 g*					
630	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*					
650	*cc. meno di 275 g*					
	2. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:					
710	*aa. più di 375 g*					
730	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*					
750	*cc. meno di 200 g*					
	c. non nominati:					
	1. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:					
810	*aa. più di 450 g*					
830	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*					
850	*cc. meno di 275 g*					
	2. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:					
920	*aa. più di 375 g*					
950	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*					
970	*cc. meno di 200 g*					
54.05	**Tessuti di lino o di ramiè:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di lino o di ramiè: . .				A	
	I. greggi:					
210	*a. pesanti, per m², 400 g o meno*					
250	*b. pesanti, per m², più di 400 g*					
310	*II. imbianchiti*					
391	*III. tinti o a colori*					
395	*IV. stampati*					
	B. contenenti meno di 85%, in peso, di lino o di ramiè: . .				A	
510	*I. greggi*					
550	*II. imbianchiti*					
571	*III. tinti o a colori*					
575	*IV. stampati*					
55.05	**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:**					
	A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g:			A (1)	A	
130	*I. greggi*					
190	*II. altri*					
	B. altri:			A (1)	A	
	I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o più:					
	a. presentati in filati semplici:					
210	*1. greggi*					
250	*2. altri*					
	b. altri:					
270	*1. greggi*					
290	*2. non nominati*					
(*Segue*)	(*Segue*)					

(1) Soltanto origine Brasile e Colombia.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	(Segue)					
55.05	B. altri:			A (4)	A	
	II. non nominati					
	a. presentati in filati semplici, misuranti, per kg:					
	1. 14.000 m o meno:					
330	*aa. greggi*					
350	*bb. imbianchiti*					
370	*cc. altri*					
	2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:					
410	*aa. greggi*					
450	*bb. altri*					
	3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m esclusi:					
460	*aa. greggi*					
480	*bb. altri*					
	4. di 80.000 m inclusi fino a 120.000 m esclusi:					
520	*aa. greggi*					
580	*bb. altri*					
	b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
	1. 14.000 m o meno:					
610	*aa. greggi*					
650	*bb. altri*					
	2. più di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:					
670	*aa. greggi*					
690	*bb. altri*					
	3. più di 40.000 m, fino a 80.000 m esclusi:					
720	*aa. greggi*					
780	*bb. altri*					
	4. di 80.000 m inclusi fino a 120.000 m esclusi:					
920	*aa. greggi*					
980	*bb. altri*					
55.06	**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:**					
100	*A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili*				A	
900	*B. altri*				A	
55.07	**Tessuti di cotone a punto di garza:**					
100	*A. greggi*				A	
900	*B. altri*				A	
55.08	**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna:**					
100	*A. greggi*				A	A (3)
300	*B. stampati*				A	A (3)
500	*C. a colori*				A	A (3)
800	*D. altri*				A	A (3)
55.09	**Altri tessuti di cotone:**					
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			A (a)	A	A (3)
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
010	*a. greggi*					
020	*b. imbianchiti*					
030	*c. tinti*					
040	*d. a colori*					
050	*e. stampati*					
	II. altri:					
	a. greggi:					
	1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
110	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
	β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi:					
120	*α'. fabbricati con filati misuranti, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m*					
130	*b'. altri*					
140	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
(Segue)	(Segue)					

(a) = (1) (2) (5).
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia, regime sospeso.
(3) Regime sospeso.
(4) Soltanto origine Brasile e Colombia.
(5) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India e del Pakistan.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 55.09	(Segue) A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:			A (1)(2)	A	A (3)
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
150	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
160	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
170	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
190	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
210	*aa. 200 g o meno*					
290	*bb. più di 200 g*					
	b. imbianchiti:					
	1. ad armatura a tela, pesanti per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
310	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
330	*β. di larghezza superiore a 115 cm*					
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
350	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
370	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
380	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
390	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
410	*aa. 200 g o meno*					
490	*bb. più di 200 g*					
	c. tinti:					
	1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:					
	aa. 130 g o meno:					
510	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
520	*β. di larghezza superiore a 115 cm*					
	bb. più di 130 g, fino a 200 g inclusi:					
530	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*					
540	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*					
550	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*					
560	*cc. più di 200 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
570	*aa. 200 g o meno*					
590	*bb. più di 200 g*					
	d. a colori:					
610	*1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*					
	2. altri, pesanti, per m²:					
630	*aa. 200 g o meno*					
640	*bb. più di 200 g*					
	e. stampati pesanti, per m²:					
650	*1. 130 g o meno*					
660	*2. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*					
670	*3. più di 200 g*					
	B. altri:			A (a)	A	A (3)
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
680	*a. greggi*					
690	*b. stampati*					
710	*c. altri*					
(Segue)	(Segue)					

(a) = (1) (2) (4).
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia, regime sospeso.
(3) Regime sospeso.
(4) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India e del Pakistan.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	A2	A3	B	C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 55.09	*(Segue)* B. altri:			A (a)	A	A (3)
	II. non nominati:					
	a. greggi:					
720	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
730	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
740	*3. altri*					
	b. imbianchiti:					
760	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
770	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
780	*3. altri*					
	c. tinti:					
810	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
820	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
830	*3. altri*					
	d. a colori:					
840	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
860	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
870	*3. altri*					
	e. stampati:					
920	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*					
930	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*					
970	*3. altri*					
56.01	**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:					
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
160	*IV. poliviniliche*					
171	*V. polietileniche*					
175	*VI. polipropileniche*					
180	*VII. altre*					
	B. di fibre tessili artificiali:					
210	*I. viscosa*					
230	*II. acetato (di- e triacetato)*					
250	*III. cupro*					
291	*IV. proteiniche*					
295	*V. altre*					
56.02	**Fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:					
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
191	*IV. poliviniliche*					
193	*V. polietileniche*					
195	*VI. polipropileniche*					
197	*VII. altre*					
(Segue)						

(a) = (1) (2) (4)
(1) Soltanto origine Brasile, Colombia, Corea del Sud, Hong Kong, India, Pakistan, Singapore e Taiwan.
(2) Soltanto origine Jugoslavia, regime sospeso.
(3) Regime sospeso.
(4) Esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari dell'India e del Pakistan.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	ZONE A A2	ZONE A A3	ZONE B	ZONE C
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 56.02	B. di fibre tessili artificiali:				A	
210	*I. viscosa*					
230	*II. acetato (di- e triacetato)*					
250	*III. cupro*					
291	*IV. proteiniche*					
295	*V. altre*					
56.04	**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A	
110	*I. poliammidiche*					
130	*II. poliesteri*					
150	*III. acriliche*					
160	*IV. poliviniliche*					
171	*V. polietileniche*					
175	*VI. polipropileniche*					
180	*VII. altre*					
	B. di fibre tessili artificiali:				A	
210	*I. viscosa*					
230	*II. acetato (di- e triacetato)*					
250	*III. cupro*					
291	*IV. proteiniche*					
295	*V. altre*					
56.05	**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:				A	
	I. contenente almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
	a. greggi o imbianchiti:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
120	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
140	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti per kg, in filati semplici:					
220	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
240	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	b. altri:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
310	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
330	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
350	*aa. 14.000 m o meno*			A (1) (2)		
370	*bb. più di 14.000 m*			A (1) (2)		
	II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
410	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*			A (1)		
430	*b. misti solamente o principalmente con cotone*			A (1)		
490	*c. altri*			A (1)		
	B. di fibre tessili artificiali:				A	
	I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:					
	a. greggi o imbianchiti:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
510	*aa. 14.000 m o meno*					
550	*bb. più di 14.000 m*					
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Soltanto origine Taiwan.

(2) Soltanto origine Corea del Sud.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) 56.05	(*Segue*) B. di fibre tessili artificiali:				A	
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
610	*aa. 14.000 m o meno*					
650	*bb. più di 14.000 m*					
	b. altri:					
	1. semplici, misuranti, per kg:					
710	*aa. 14.000 m o meno*					
750	*bb. più di 14.000 m*					
	2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:					
810	*aa. 14.000 m o meno*					
850	*bb. più di 14.000 m*					
	II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:					
910	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:*					
950	*b. misti solamente o principalmente con cotone*					
990	*c. altri*					
56.07	**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:**					
	A. di fibre tessili sintetiche:			A (1)	A	A (2)
010	I. tessuti a punto di garza di peso, per m², uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g					
	II. altri:					
030	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, di peso superiore a 250 g per m²*					
	b. non nominati:					
	1. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
041	*aa. greggi*					
045	*bb. imbianchiti*					
050	*cc. stampati*					
070	*dd. tinti*					
080	*ee. a colori*					
	2. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:					
	aa. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:					
111	*α. greggi*					
115	*β. imbianchiti*					
130	*γ. stampati*					
140	*δ. tinti*					
160	*ε. a colori*					
	bb. misti solamente o principalmente con cotone:					
171	*α. greggi*					
175	*β. imbianchiti*					
180	*γ. stampati*					
210	*δ. tinti*					
230	*ε. a colori*					
	cc. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:					
241	*α. greggi*					
245	*β. imbianchiti*					
260	*γ. stampati*					
270	*δ. tinti*					
280	*ε. a colori*					
	dd. altri:					
321	*α. greggi*					
325	*β. imbianchiti*					
330	*γ. stampati*					
340	*δ. tinti*					
360 (*Segue*)	*ε. a colori*					

(1) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan.   (2) Regime sospeso.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 58.05	*(Segue)* A. nastri, galloni e simili:					A (8)
	3. di fibre tessili artificiali:					
730	*aa. muniti di vere cimose*					
770	*bb. altri*					
791	*4. di seta o di cascami di seta*					
795	*5. di altre materie tessili*					
900	B. bolduc:					A (8)
ex 60.02	**Guanti a maglia non elastica né gommata:**					
400	*A. impregnati o ricoperti di materie plastiche*			A (2)		
	B. altri:			A (2)		
600	*II. di fibre tessili sintetiche*					
700	*III. di cotone*					
ex 60.04	**Sottovesti a maglia non elastica né gommata:**					
	A. di cotone:					
110	*I. per bambini piccoli (bébés)*			A (7) (9)		
	II. per uomo e per ragazzo:					
130	*a. camicie e camicette*			A (3)		
150	*b. pigiami*			A (1)		
240	*d. altri*			A (5) (7)		
	III. per donna, per ragazza e per bambini:					
260	*a. pigiami e camicie da notte*			A (1)		
290	*c. altri*			A (4) (6)		
	B. di altre materie tessili:					
	II. non nominate:					
350	*a. di lana o di peli fini*			A (4) (7)		
	b. di fibre tessili sintetiche:					
	1. da uomo:					
410	*aa. camicie e camicette*			A (3)		
450	*bb. altre*			A (5) (7)		
	2. da donna e da fanciulli:					
520	*aa. pigiami e camicie da notte*			A (1)		
540	*bb. sottovesti e sottogonne*			A (1)		
590	*dd. altri*			A (4) (6)		
700	*c. di fibre tessili artificiali*			A (4) (7)		
800	*d. di altre materie tessili*			A (4) (7)		
60.05	**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:**					
	A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:					
010	**I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più**			A (3)		A
	II. altri:					
	a. indumenti per bambini piccoli (bébés):					
020	***1. di lana o di peli fini***			A (2)		A
030	***2. di fibre tessili sintetiche***			A (2)		A
050	***3. di cotone***			A (2)		A (8)
090	***4. di altre materie tessili***			A (2)		A
	b. costumi e mutandine da bagno:					
110	***1. di fibre tessili sintetiche***			A (2)		A
130	***2. di cotone***			A (2)		A (8)
150	***3. di altre materie tessili***			A (2)		A
(Segue)	*(Segue)*					

(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Hong Kong e Taiwan.
(3) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan, esclusi maglioni per bambini piccoli, originari di Hong Kong.
(4) Limitatamente a camicie, camicette, camiciole, T-Shirts, maglieria intima, canottiere e simili, originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(5) Limitatamente a camiciole, T-Shirts, maglieria intima, canottiere e simili, originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(6) Limitatamente ai prodotti diversi da calze-mutande originarie di Taiwan.
(7) Limitatamente ai prodotti diversi da mutande, mutandine e slips, originari di Taiwan.
(8) Regime sospeso.
(9) Limitatamente a camicie, camicette, T-Shirts, maglieria intima, canottiere e simili, originari della Corea del Sud.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(*Segue*) 60.05	(*Segue*) A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:					
	c. tute sportive:					
160	*1. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
170	*2. di cotone*			A (1)		A (3)
190	*3. di altre materie tessili*			A (1)		A
	d. altri indumenti esterni:					
	1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche e bluse:					
	aa. da donna e da fanciulli:					
210	*α. di seta o di cascami di seta*			A (2)		A
220	*β. di lana o di peli fini*			A (2)		A
230	*γ. di fibre tessili sintetiche*			A (2)		A
240	*δ. di fibre tessili artificiali*			A (2)		A
250	*ε. di cotone*			A (2)		A (3)
290	*ζ. di altre materie tessili*			A (2)		A
	bb. da uomo:					
310	*α. di lana o di peli fini*			A (2)		A
320	*β. di fibre tessili sintetiche*			A (2)		A
330	*γ. di fibre tessili artificiali*			A (2)		A
340	*δ. di cotone*			A (2)		A (3)
390	*ε. di altre materie tessili*			A (2)		A
	2. abiti da donna:					
410	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
420	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
430	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (5)		A
440	*dd. di cotone*			A (5)		A (3)
490	*ee. di altre materie tessili*			A (5)		A
	3. gonne:					
510	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
520	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
540	*cc. di cotone*			A (5)		A (3)
590	*dd. di altre materie tessili*			A (5)		A
	4. pantaloni:					
610	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
620	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
690	*cc. di altre materie tessili*			A (5)		A (4)
	5. abiti a giacca, completi giacca-gonna o giacca-pantaloni da donna e da fanciulli:					
710	*aa. di lana o di peli fini*			A (5)		A
720	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
730	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (5)		A
740	*dd. di cotone*			A (5)		A (3)
750	*ee. di altre materie tessili*			A (5)		A
	6. vestiti da uomo:					
780	*aa. di fibre tessili sintetiche*			A (5)		A
790	*bb. di altre materie tessili*			A (5)		A (4)
	7. altri indumenti esterni:					
810	*aa. di lana o di peli fini*			A (1)		A
820	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
830	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1)		A
840	*dd. di cotone*			A (1)		A (3)
850	*ee. di altre materie tessili*			A (1)		A
	e. accessori di abbigliamento:					
860	*1. di lana o di peli fini*			A (1)		A
870	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
890 (*Segue*)	*3. di altre materie tessili* . . . . (*Segue*)			A (1)		A (4)

(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan.
(3) Regime sospeso.
(4) Regime sospeso limitatamente ai prodotti di cotone.
(5) Soltanto origine Hong Kong e Taiwan.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue)	*(Segue)*					
60.05	B. altri:			A (1)		
910	*I. di lana o di peli fini*					A
950	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A
980	*III. di altre materie tessili*					A (3)
ex 61.01	**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:**					
110	*A. impermeabili: I. confezionati con tessuti impregnati o spalmati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12* . .			A (1) (6)	A	
	B. altri:					
	I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:					
210	*a. di cotone*			A (1) (2)	A	
290	*b. di altre materie tessili*			A (1) (2)		
	II. indumenti speciali da sport:					
350	*b di cotone*				A	
	III non nominati:					
	a cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:					
410	*1. di lana o di peli fini*			A (1) (6)		
450	*2. di cotone*			A (1) (6)	A	
490	*3. di altre materie tessili*			A (1) (6)		
	b vestiti completi:					
510	*1. di lana, di peli fini*			A (7)		
530	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (7)		
550	*3. di fibre tessili artificiali*			A (7)		
570	*4. di cotone*			A (7)	A	
590	*5. di altre materie tessili*			A (7)		
	c calzoni e calzoncini:					
610	*1. di lana o di peli fini*			A (a)		
630	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (a)		
650	*3. di fibre tessili artificiali*			A (a)		
670	*4. di cotone*			A (a)	A	
690	*5. di altre materie tessili*			A (a)		
	d. giacche e giacchette:					
710	*1. di lana o di peli fini*			A (7)		
730	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (7)		
750	*3. di fibre tessili artificiali*			A (7)		
770	*4. di cotone*			A (7)	A	
790	*5. di altre materie tessili*			A (7)		
	e. altri:					
910	*1. di lana o di peli fini*			A (1)		
930	*2. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		
950	*3. di fibre tessili artificiali*			A (1)		
970	*4. di cotone*			A (1)	A	
990	*5. di altre materie tessili*			A (1)		
.02	**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. manufatti per bambini piccoli (bébés):					
010	*I. di cotone*				A	A (4)
090	*II. di altre materie tessili*					A
	B. altri:					
110	*I. impermeabili confezionati con tessuti impregnati o intonacati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12* . . .			A (1) (6)		A (5)
	II. non nominati:					
	a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:					
210	*1. di cotone*			A (1) (2)	A	A (4)
230	*2. di altre materie tessili*			A (1) (2)		A
(Segue)	*(Segue)*					

(a) = (1) (7) (8).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Esclusi grembiuli, camiciotti e spolverini.
(3) Regime sospeso limitatamente ai prodotti di cotone.
(4) Regime sospeso.
(5) Regime sospeso, limitatamente ai prodotti di cotone e agli impermeabili del tipo soprabito.
(6) Limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito, originari della Corea del Sud o di Hong Kong.
(7) Soltanto origine Corea del Sud e Hong Kong.
(8) Soltanto origine Macao e Singapore, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari di Singapore.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE				
		A			B	C
		A1	A2	A3		
1	2	3	4	5	6	7
(Segue) 61.02	*(Segue)* B. altri:					
	b. indumenti speciali da sport:					
	1. di fibre tessili sintetiche:					
310	*aa. costumi da bagno*					A
320	*bb. altri*					A
	2. di cotone:					
340	*aa. costumi da bagno*				A	A (2)
350	*bb. altri*				A	A (2)
	3. di altre materie tessili:					
370	*aa. costumi da bagno*					A
380	*bb. altri*					A
	c. altri:					
	1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche e simili:					
410	*aa. di lana o di peli fini*			A (4) (8)		A (10)
430	*bb. di fibre sintetiche*			A (4) (8)		A (10)
450	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (4) (8)		A (10)
470	*dd. di cotone*			A (4) (8)	A	A (2)
490	*ee. di altre materie tessili*			A (4) (8)		A (10)
	2. vestiti a giacca:					
510	*aa. di lana, di peli fini*			A (1)		A
530	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1)		A
550	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1)		A
570	*dd. di cotone*			A (1)	A	A (2)
590	*ee. di altre materie tessili*			A (1)		A
	3. altri vestiti:					
610	*aa. di seta, di borra di seta e di cascami di borra di seta*					A
630	*bb. di lana o di peli fini*			A (9)		A
650	*cc. di fibre tessili sintetiche*			A (9)		A
660	*dd. di fibre tessili artificiali*			A (9)		A
670	*ee. di cotone*			A (9)	A	A (2)
690	*ff. di altre materie tessili*			A (9)		A
	4. gonne:					
710	*aa. di lana o di peli fini*			A (9)		A
730	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (9)		A
750	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (9)		A
770	*dd. di cotone*			A (9)	A	A (2)
790	*ee. di altre materie tessili*			A (9)		A
	5. camicette e bluse:					
810	*aa. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*			A (1) (5)		A
830	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (5)		A
850	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1) (5)		A
870	*dd. di cotone*			A (1) (*a*)	A	A (2)
890	*ee. di altre materie tessili*			A (1) (5)		A
	6. non nominati:					
910	*aa. di lana o di peli fini*			A (1) (6)		A
930	*bb. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (6)		A
950	*cc. di fibre tessili artificiali*			A (1) (6)		A
	dd. di cotone:					
960	*α. di tessuti ricci del tipo spugna*			A (1) (6)	A	A (2)
980	*β. altri*			A (1) (6)	A	A (2)
990	*ee. di altre materie tessili*			A (1) (6)		A

(*a*) = (1) (3) (5).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Regime sospeso.
(3) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(4) Limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito originari della Corea del Sud e di Hong Kong.
(5) Soltanto origine Corea del Sud e Hong Kong.
(6) Limitatamente ai calzoni, calzoncini e simili, escluse le gonne pantalone, originari della Corea del Sud, Hong Kong, Macao e Singapore ed esclusi i prodotti artigianali tessuti su telaio a mano originari di Singapore.
(7) Soltanto origine Macao e Singapore.
(8) Limitatamente alle giacche e cappotti originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Regime sospeso limitatamente agli impermeabili del tipo soprabito.

Voce Doganale e Codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ZONE A A1	ZONE A A2	ZONE A A3	ZONE B	ZONE C
1	2	3	4	5	6	7
61.03	**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:**					
	A. camicie e camicette:					
110	*I. di fibre tessili sintetiche*			A (1) (2)		
150	*II. di cotone*			A (1) (2)	A	
190	*III. di altre materie tessili*			A (1) (2)		
	B. altri:					
310	*I. di fibre sintetiche*			A (1) (8)		
350	*II. di cotone*			A (1) (8)	A	
390	*III. di altre materie tessili*			A (1) (8)		
61.04	**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:**					
	A. pigiami e camicie da notte			A (1) (9)		
110	*I. di fibre tessili sintetiche*					
150	*II. di cotone*				A	
190	*III. di altre materie tessili*					
	B. altre			A (1) (7)		
910	*I. di fibre tessili sintetiche*					
950	*II. di cotone*				A	
990	*III. di altre materie tessili*					
61.05	**Fazzoletti da naso e da taschino:**					
200	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto				A	
	B. Altri:					
300	*I. di cotone*			A (10)	A	
910	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*					A
990	*III. di altre materie tessili*					A
62.02	**Biancheria da letto, da tavole, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:**					
	A. tendine:					
051	*I. di cotone*				A	A (3)
054	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
057	*III. di altre materie tessili*					A (4)
	B. altri					
	I. biancheria da letto:				A	
110	*a. di cotone*			A (a)		A (3)
170	*b. di altre materie tessili*			A (9)		A (4)
	II. biancheria da tavola:					
	a. di cotone:					
410	*1. a colori*			A (b)		A (3)
430	*2. stampato*			A (b)		A (3)
470	*3. altro*			A (b)		A (3)
610	*b. di lino*			A (9)		A
650	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:					
	a. di cotone:					
710	*1. riccio del tipo spugna*			A (a)		A (3)
730	*2. altro*			A (a)		A (3)
750	*b. di lino*					A
770	*c. di altre materie tessili*			A (9)		A (5)
	IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:					
810	*a. di cotone*			A (10)		A (3)
851	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*					A (3)
855	*c. di altre materie tessili*					A (4)

(a) = (6) (9) (11).
(b) = (6) (9) (12).
(1) Soltanto origine Taiwan.
(2) Soltanto origine Corea del Sud, Hong Kong e Malaysia esclusi i prodotti artigianali tessuti nel telaio a mano originari della Malaysia.
(3) Regime sospeso.
(4) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di lino, seta e canapa.
(5) Regime sospeso, ad esclusione dei prodotti di seta e canapa.
(6) Soltanto origine Brasile e Macao.
(7) Limitatamente ad altri indumenti per la notte originari di Hong Kong, esclusi quelli per bambini piccoli.
(8) Limitatamamente ai pigiama, camicie da notte ed altri indumenti per la notte originari di Hong Kong.
(9) Soltanto origine Hong Kong.
(10) Soltanto origine Macao.
(11) Soltanto origine Pakistan e India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.
(12) Soltanto origine India, esclusi i prodotti artigianali tessuti su telai a mano.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di diplomi di benemerenza della pubblica finanza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visti i decreti ministeriali in data 31 dicembre 1973 e 6 giugno 1974, con i quali sono stati determinati, in applicazione dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra citato, i contingenti dei diplomi di benemerenza della pubblica finanza da conferirsi per gli anni 1973 e 1974;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della menzionata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'oro, per ciascuno degli anni appresso indicati, ai seguenti signori:

Anno 1973:

1) Amato prof. Angelo, professore ordinario di università;
2) Campa prof. Giuseppe, professore ordinario di università;
3) Gerelli prof. Emilio, professore ordinario di università;
4) Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione della commissione tributaria centrale.

Anno 1974:

1) Cesareo prof. Oscar, già direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;
2) Lupo dott. Vito, già direttore generale nel Ministero delle finanze;
3) Veca gen. di div. Domenico, già comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria col rango di generale di corpo d'armata.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'argento, per ciascuno degli anni appresso indicati, ai seguenti signori e periodico:

Anno 1973:

1) Bifulco dott. Giuseppe, dirigente generale nel Ministero delle finanze, a riposo;
2) Biolcati gen. di div. Vincenzo, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
3) Bonavita dott. Francesco, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
4) Bracaglia dott. Ugo, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, a riposo;
5) Di Matteo dott. ing. Giovanni, già dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali;
6) Famularo prof. ing. Antonino, membro della commissione censuaria centrale;
7) Marinucci dott. Carlo, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
8) Martino dott. Carlo, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
9) Masciullo dott. ing. Antonio, già ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
10) Messina dott. Alfredo, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
11) Piccione dott. Corrado, intendente di finanza, a riposo;
12) Setari dott. Pasquale, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
13) Sforza dott. Michele, intendente di finanza, a riposo.

Anno 1974:

1) Altamura gen. di brig. Giuliano, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
2) Camia dott. Andrea, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
3) Cappuccio dott. Renato, intendente di finanza, a riposo;
4) Casacchia Adelfo, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
5) Iafusco dott. Errico, intendente di finanza, a riposo;
6) « Il Finanziere », periodico quindicinale, edito a cura del comando generale della guardia di finanza;
7) Marchetti dott. Adelelmo, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, a riposo;
8) Peccenini dott. Corradino, direttore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
9) Platzer prof. Francesco, membro della commissione censuaria centrale;
10) Pollastri dott. ing. Paolo, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
11) Zampano dott. Giuseppe, già dirigente generale nel Ministero delle finanze (alla memoria).

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza, con relativa medaglia di bronzo, per ciascuno degli anni appresso indicati, ai signori:

Anno 1973:

1) Abbate col. Flavio, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
2) Arcioni avv. Giuliano, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
3) Bonafede dott. Alessandro, già vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
4) Bonechi Vincenzo, cassiere capo degli uffici del registro, a riposo;
5) Bove geom. Vittorio, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
6) Canesi avv. Eraldo, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
7) Canessa dott. ing. Silvio, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
8) Ciana dott. Gaudenzio, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
9) De Martino dott. ing. Rosario, già dirigente superiore degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (alla memoria);
10) Dino Guida col. Emilio, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
11) Donati avv. Luigi, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
12) Durante dott. Vincenzo, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
13) Furlan rag. Ivo, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
14) Giovannetti geom. Carlo, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
15) Grisolia dott. Lucio, già vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
16) Longo avv. Francesco, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
17) Machi geom. Antonio, già vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
18) Michieli dott. ing. Antonio, già vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

19) Miraglia avv. Elio, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

20) Moretta dott. Enzo, già vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

21) Nava prof. Giacomo, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

22) Nonino Luigi, già vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

23) Pasta dott. ing. Adolfo, già ingegnere capo del catasto e dei servizi tecnici erariali (alla memoria);

24) Perra dott. Antonino, presidente di commissione censuaria provinciale;

25) Pretto Giuseppe, già vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

26) Rabito dott. Calogero, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

27) Sammartino Antonio, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

28) Segneri dott. Giulio, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

29) Signoriello col. Luigi, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

30) Speranza dott. Giustino, conservatore superiore dei registri immobiliari, a riposo;

31) Stefenelli avv. Giuseppe, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

32) Tamburello Luigi, direttore di 1ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

33) Tatozzi dott. Goffredo, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

34) Terzi avv. Federico, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

35) Tricomi dott. ing. Attilio, primo dirigente del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

36) Trombini dott. Pietro, già presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

37) Visani dott. Goffredo, già presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

38) Zen dott. ing. Ivanoe, già vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Anno 1974:

1) Adornato Enrico, cassiere capo degli uffici del registro, a riposo;

2) Bernardi geom. Ettore, membro di commissione tributaria di secondo grado;

3) Bettinetti dott. ing. Giacomo, membro di commissione tributaria di primo grado;

4) Bigoloni Bruno, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

5) Boldrini dott. ing. Galliano, già membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

6) Bottoni Augusto, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

7) Centonze dott. Francesco, vice presidente di commissione tributaria di secondo grado;

8) Cinagli rag. Agostino, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

9) Conti Salvatore, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

10) D'Alessandro dott. ing. Alessandro, già membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

11) De Giuli rag. Gualberto, dirigente amministrativo dei monopoli di Stato, a riposo;

12) Galderisi col. Marcello, del Corpo della guardia di finanza (alla memoria);

13) Gattamorta dott. Gilberto, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

14) Gazia Cucchiolo geom. Domenico, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

15) Giordano col. Gaspare, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

16) Gotelli dott. Pietro, membro di commissione tributaria di secondo grado;

17) Imperatore dott. Luigi, dirigente superiore di dogana, a riposo;

18) Maiolino dott. ing. Luigi, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

19) Mei col. Giovanni, del Corpo della guardia di finanza (alla memoria);

20) Randazzo Nestore, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari (alla memoria);

21) Repetto Santino, già membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

22) Ricca geom. Vincenzo, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

23) Ruvolo dott. Leonardo, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

24) Scaini Libero Romano, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

STAMMATI

(7575)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 250, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Ferdinando Di Cesare, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del provveditorato agli studi di L'Aquila, che gli negava la valutazione, in sede di formazione della graduatoria dei diplomati per il conferimento di incarichi di educazione fisica, per l'anno scolastico 1969-70.

(7515)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, n. 24216, registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1976, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 33, è stata riconosciuta, al consorzio di bonifica montana del fiume Aniene, in Roma, l'idoneità ad assumere le funzioni consortili di bonifica montana anche nel rateo di comprensorio del fiume Aniene del comune di Monteflavio e parte del territorio dei comuni di Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e San Polo dei Cavalieri (Roma), esteso per ha 7.854.

(7514)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Brebbia

Con decreto 31 maggio 1976, n. 521, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di ex reliquato del fiume Bardello e di manufatti su di esso esistenti, in località Bozza del comune di Brebbia (Varese) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5/*b* mappale 3037 della superficie di mq 3430 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato l'8 settembre 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7577)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Provvidenza, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 19 dicembre 1963, rep. 113437, reg. soc. 276/64;

2) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Sagitta, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 2 luglio 1964, rep. 116452, reg. soc. 2793/64;

3) società cooperativa edilizia Adriana, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 30 novembre 1963, rep. 29676, registro soc. 413/64;

4) società cooperativa edilizia Alice 1964, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 7 settembre 1964, rep. 32023, reg. soc. 3560/64;

5) società cooperativa edilizia Alma Tarsiciana, già Lauretana, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 16 marzo 1959, rep. 34701, reg. soc. 667;

6) società cooperativa edilizia Anda, in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 30 dicembre 1963, rep. 185307, registro soc. 1576/64;

7) società cooperativa edilizia Archimede XVI, in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 15 novembre 1958, repertorio 57346, reg. soc. 1949;

8) società cooperativa edilizia Artisti professionisti impiegati (A.P.I.), in Roma, costituita per rogito Fallace in data 9 luglio 1956, rep. 82020, reg. soc. 1454;

9) società cooperativa edilizia Atenagora, in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 20 dicembre 1963, repertorio 16430, reg. soc. 3679/63;

10) società cooperativa edilizia Bamagu-Felix, in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 26 marzo 1964, rep. 4425, reg. soc. 1958/64;

11) società cooperativa edilizia Berenice, in Roma, costituita per rogito Farisoglio in data 31 luglio 1956, rep. 2616, registro soc. 1788;

12) società cooperativa edilizia Buona Volontà, in Roma, costituita per rogito Salerno in data 16 ottobre 1965, rep. 118574, reg. soc. 2570/65;

13) società cooperativa edilizia Caduceo, in Roma, costituita per rogito Dobici in data 1° aprile 1965, rep. 415346/10084, registro soc. 1266/65;

14) società cooperativa edilizia Caldo Nido 1959, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 19 maggio 1959, rep. 29895/10975, reg. soc. 1053/59;

15) società cooperativa edilizia Camelia, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 giugno 1965, rep. 58711, registro soc. 1788/65;

16) società cooperativa edilizia Campo di Grano, in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 3 maggio 1965, rep. 47028, reg. soc. 1537/65;

17) società cooperativa edilizia Candelabro, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 28 marzo 1954, rep. 19351, reg. soc. 1346;

18) società cooperativa edilizia Capeza Mavi, in Roma, costituita per rogito Tappella in data 27 gennaio 1965, rep. 7428, reg. soc. 537/65;

19) società cooperativa edilizia Caram, in Roma, costituita per rogito Marasco in data 2 dicembre 1960, rep. 78277, registro soc. 210/61;

20) società cooperativa edilizia Carcari, in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 26 aprile 1954, rep. 53373, registro soc. 1656;

21) società cooperativa edilizia Carla Paola, in Roma, costituita per rogito Carusi in data 29 marzo 1968, rep. 32367, registro soc. 1339/68;

22) società cooperativa edilizia Caronia Domus, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 27 ottobre 1955, repertorio 23755, reg. soc. 2482;

23) società cooperativa edilizia Casa Serenissima, in Roma, costituita per rogito Vannisanti in data 8 giugno 1956, repertorio 30176/12672, reg. soc. 1474;

24) società cooperativa edilizia Castellina, in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 27 maggio 1959, rep. 15546, reg. soc. 1241;

25) società cooperativa di produzione e lavoro C.I.L.E.S.D.A. Cooperativa italiana lavori edili stradali Domus Aurea, già C.L.E.S. Cooperativa lavori edili stradali, in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 24 maggio 1947, rep. 17052, reg. soc. 1530;

26) società cooperativa di produzione e lavoro C.O.L.M.A.T. Cooperativa lavoratori manovali e trasportatori, in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 3 giugno 1964, rep. 199879, reg. soc. 2988;

27) società cooperativa consumo C.O.R.A.M. Cooperativa romana auto-moto, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 aprile 1968, rep. 43331, reg. soc. 1533;

28) società cooperativa di produzione e lavoro C.O.R.E. Cooperativa operaia ricostruzione edilizia, in Roma, costituita per rogito Grispini in data 22 ottobre 1946, rep. 27591, reg. soc. 2528;

29) società cooperativa edilizia Domus et Labor 1964, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 19 dicembre 1963, rep. 29842, reg. soc. 476/64;

30) società cooperativa di produzione e lavoro Edel tubi, in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 8 febbraio 1964, rep. 71977/1336, reg. soc. 1304/64;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Enrico Ferola, in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 14 giugno 1955, rep. 61366, reg. soc. 3134;

32) società cooperativa edilizia Erregiesse '66, in Roma, costituita per rogito Corato in data 16 maggio 1967, rep. 4831, reg. soc. 1145/67;

33) società cooperativa edilizia Fatima Spes 1965, in Roma, costituita per rogito Fea in data 17 dicembre 1965, rep. 214847, reg. soc. 2880/65;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Fotografi, in Roma, costituita per rogito Marasco in data 30 giugno 1958, rep. 28469, reg. soc. 1311;

35) società cooperativa edilizia fra Dipendenti statali A.PRI.CA. (Aperta Primum Cano), in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 6 aprile 1949, rep. 13767, reg. soc. 1029;

36) società cooperativa di produzione e lavoro GI.AR.ORO., in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 15 marzo 1968, rep. 290659, reg. soc. 1293/68;

37) società cooperativa Agricola Giustizia-Lavoro, in Roma, costituita per rogito De Pascale in data 7 maggio 1962, rep. 315895, reg. soc. 1092/62;

38) società cooperativa edilizia La Campanula, in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 4 luglio 1963, rep. 46088, reg. soc. 2580/63;

39) società cooperativa edilizia La Casa Ovunque, in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 18 novembre 1948, repertorio 10759, reg. soc. 2281;

40) società cooperativa edilizia La Scientifica 67, in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 27 febbraio 1967, rep. 229701, reg. soc. 703/67;

41) società cooperativa di produzione e lavoro Lindoro Primavera, appalto lavori e manutenzioni, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 16 settembre 1960, rep. 34037/11919, registro soc. 1690/60;

42) società cooperativa di produzione e lavoro nuova cooperativa Scalpellini in silice, granito e affini, in Roma, costituita per rogito Formica in data 4 dicembre 1945, rep. 9358, registro soc. 103;

43) società cooperativa edilizia Selinus, in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 22 settembre 1959, rep. 3424, registro soc. 1678/59;

44) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Roma 26, in Roma, costituita per rogito Ventura in data 13 dicembre 1963, rep. 65267, reg. soc. 389/64;

45) società cooperativa edilizia Spes, in Roma, costituita per rogito Bertone in data 10 ottobre 1967, rep. 514211/13668, reg. soc. 2476/67;

46) società cooperativa edilizia Brezza Marina, in Albano Laziale, località Monte Savello (Roma), costituita per rogito De Benedictis in data 14 luglio 1963, rep. 1615, reg. soc. 963;

47) società cooperativa agricola Ente cooperativa sud laziale agrario zootecnico di miglioramento E.C.S.A.M., tra coltivatori diretti, in Pomezia (Roma), costituita per rogito Cinque in data 17 gennaio 1968, rep. 228904, reg. soc. 406/68;

48) società cooperativa agricola comunale S. Gregorio Magno, in S. Gregorio da Sassola (Roma), costituita per rogito Pomanti in data 21 novembre 1954, rep. 22805, reg. soc. 573;

49) società cooperativa edilizia Serenella, già Casa Serena, in Rieti, costituita per rogito Pappalardo in data 11 febbraio 1964, rep. 17355, reg. soc. 594;

50) società cooperativa consumo Galileo Garbini, in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 29 luglio 1957, rep. 8587, reg. soc. 1227;

51) società cooperativa agricola coltivatori diretti di Castiglione in Teverina, in Castiglione in Teverina (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 23 febbraio 1960, rep. 958, registro soc. 1319;

52) società cooperativa agricola Italiana tabacchi, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Bellucci in data 28 settembre 1969, rep. 4790, reg. soc. 1795;

53) società cooperativa agricola La Spiga, in Ischia di Castro (Viterbo), costituita per rogito Polidori in data 5 marzo 1948, rep. 1406, reg. soc. 858;

54) società cooperativa agricola essiccatoio cooperativo Bozzoli di Francenigo di Gaiarine, in Francenigo di Gaiarine (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 20 maggio 1932, rep. 538, reg. soc. 1084.

(7457)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 25 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844 —	844 —	843,25	844 —	844 —	844,05	843,90	844 —	844 —	844 —
Dollaro canadese	875 —	875 —	874,50	875 —	875 —	874,95	875 —	875 —	875 —	875 —
Franco svizzero	341,52	341,52	341,30	341,52	341,50	341,50	341,40	341,52	341,52	341,50
Corona danese	137,46	137,46	137,25	137,46	137,50	137,45	137,42	137,46	137,46	137,45
Corona norvegese	151,58	151,58	151,50	151,58	151,50	151,55	151,53	151,58	151,58	151,55
Corona svedese	189,65	189,65	189,80	189,65	189,75	189,60	189,55	189,65	189,65	189,65
Fiorino olandese	308,59	308,59	308 —	308,59	308,65	308,60	308,60	308,59	308,59	308,60
Franco belga	21,318	21,318	21,32	21,318	21,35	21,30	21,3225	21,3180	21,3180	21,30
Franco francese	178,05	178,05	178,25	178,05	178 —	178,10	177,91	178,05	178,05	178 —
Lira sterlina	1494,60	1494,60	1496 —	1494,60	1494,50	1494,60	1494,80	1494,60	1494,60	1494,60
Marco germanico	327,88	327,88	328,10	327,88	328 —	327,85	327,77	327,88	327,88	327,85
Scellino austriaco	45,875	45,875	45,85	45,875	45,85	45,85	45,8350	45,875	45,875	45,88
Escudo portoghese	26,98	26,98	26,95	26,98	27 —	26,98	26,90	26,98	26,98	26,98
Peseta spagnola	12,44	12,44	12,45	12,44	12,45	12,44	12,4410	12,44	12,44	12,45
Yen giapponese	2,842	2,842	2,84	2,842	2,84	2,84	2,8405	2,842	2,842	2,84

Media dei titoli del 25 giugno 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,900
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,125
» 5 % (Città di Trieste)	90,800
» 5 % (Beni esteri)	90,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,750
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
» 9 % » » 1975-90	91,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,10
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,725
» poliennali 7 % 1978	89,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,475
» » 9 % 1980	87,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843,95
Dollaro canadese	875 —
Franco svizzero	341,46
Corona danese	137,44
Corona norvegese	151,555
Corona svedese	189,60
Fiorino olandese	308,595
Franco belga	21,32
Franco francese	177,98
Lira sterlina	1494,70
Marco germanico	327,825
Scellino austriaco	45,855
Escudo portoghese	26,94
Peseta spagnola	12,44
Yen giapponese	2,841

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI UDINE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Udine in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Udine, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni:

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Udine e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gorizia, addì 18 febbraio 1976

Il direttore provinciale: IACOBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 214

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Udine

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 febbraio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7308)

Concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI GORIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico relativo al personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a tredici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia.

Il 10% di tali posti, pari a uno, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 14 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Gorizia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Gorizia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata; a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del precedente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Gorizia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gorizia, addì 1° marzo 1976

Il direttore provinciale: VUOLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 1 Poste, foglio n. 216

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . .
il . . . residente in . . . via
. . . . n. . . provincia .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° marzo 1976, n. 122/ULA/76.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . .
conseguito presso . . il . . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . .,
che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7307)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esame e per titoli, a tre posti di ispettore nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1976, con il quale viene nominata la commissione giudicatrice del concorso, per esame e per titoli, a tre posti di ispettore nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con le seguenti specializzazioni: *a*) archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente (Cina, Giappone, Corea); *b*) archeologia e storia dell'arte islamica; *c*) preistoria e protostoria del medio oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale) di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1975;

Considerata la particolarità del cennato bando di concorso;

Constatata l'opportunità, dato il tipo delle specializzazioni previste, di integrare la predetta commissione esaminatrice con un membro aggiunto docente in paletnologia;

Decreta:

A decorrere dal 15 marzo 1976 la commissione esaminatrice del concorso a tre posti di ispettore nel ruolo degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con le seguenti specializzazioni: *a*) archeologia e storia dell'arte dell'estremo oriente (Cina, Giappone, Corea); *b*) archeologia e storia dell'arte islamica; *c*) preistoria e protostoria del medio oriente (Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Asia centrale) di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1975 è integrata dal membro aggiunto prof. Salvatore Puglisi, ordinario di paletnologia nella facoltà di lettere dell'Università degli studi di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1976

p. *Il Ministro:* SPIGAROLI

(7462)

OSPEDALE CIVILE « A.G.P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(7725)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. SALESI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(7722)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(7723)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di primario di chirurgia generale ad indirizzo geriatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(7724)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(7721)

OSPEDALE « F. CAMPANA » DI SERAVEZZA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seravezza (Lucca).

(7726)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761710)